



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

SETTORE 1 - POLIZIA LOCALE Ufficio OSAP

N. 693 DEL 24/10/2025

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DI CALCIO ASCOLI CALCIO 1898 F.C. - U.S. SAMBENEDETTESE DEL 26 OTTOBRE 2025 ORE 14:30 PRESSO LO STADIO "CINO E LILLO DEL DUCA" DI ASCOLI PICENO .

IL DIRIGENTE

VISTO :

-il Decreto Sindacale n. 4 del 18/03/2022 con il quale alla sottoscritta è stata conferita la nomina a Dirigente del Settore 1 "Polizia Locale";
-il Decreto Sindacale n. 41 del 26/06/2025 *"nomina dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000 SETTORE 1 Polizia Locale della macrostruttura vigente presso l'Ente approvata con Deliberazione di Giunta Comunale 377/2024 e ss.mm.ii. a decorrere dal 1° luglio 2025 per 3 anni eventualmente prorogabili"*;

RICHIAMATA l'Ordinanza Dirigenziale nr. 509 del 03/08/2025 avente per oggetto REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI DI CALCIO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 PRESSO LO STADIO COMUNALE CINO E LILLO DEL DUCA - PIAZZALE C.ROZZI.

TENUTO CONTO che necessita chiudere al traffico alcune vie della città in occasione del dell'incontro ASCOLI CALCIO 1898 F.C. - U.S. SAMBENEDETTESE del 26 ottobre 2025 nonché di altri incontri che verranno eventualmente valutati in sede di G.O.S. Gruppo Operativo Sicurezza;

RILEVATO che l'area parcheggio di proprietà della società Restart Spa sarà qualificata come "aperta ad uso pubblico" nell'arco temporale intercorrente tra le due ore antecedenti l'incontro calcistico e le due ore successive, salvo diversa indicazione della Questura;

TENUTO CONTO che, per motivi di sicurezza pubblica e sicurezza della circolazione è necessario adottare il presente atto;

VISTO gli artt. 6, 7 e 21 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 approvativo "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R.16/12/1992 n. 495;

VISTI gli artt.107 e 109 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DATO ATTO che la sottoscritta è il responsabile del procedimento relativo al presente atto;

ORDINA

in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio Ascoli Calcio/U.S. Sambenedettese che si svolgerà in data 26 ottobre 2025 :

1) di interdire la viabilità veicolare nelle strade di seguito indicate, **dalle ore 10:00 del giorno 26 ottobre 2025 fino al termine dell'esigenza**, fatta salva ogni diversa indicazione della Questura :

- via L. Marini direzione di marcia sud- nord e contestuale istituzione del senso unico di marcia direzione nord-sud;

2) di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nelle strade di seguito indicate, **dalle ore 10:00 del giorno 26 ottobre 2025 fino al termine dell'esigenza**, fatta salva ogni diversa indicazione della Questura :

- Via L. Marini ;

-Piazzale Roberto Strulli compresa tutta l'area di parcheggio perimetrale all'agglomerato di fabbricati sede del supermercato CONAD;

3) di confermare l'uso pubblico, nel pieno rispetto delle norme sulla circolazione stradale previsto dal vigente Codice della Strada, dell'area parcheggio "Restart" sito sul lato est della Via G. Monini in concomitanza con lo svolgimento di ogni incontro di calcio e, precisamente, dalle 3 (tre ore) antecedenti l'inizio dello stesso sino a 2 (due) ore successive al suo termine, fatta salva ogni diversa indicazione della Questura.

4) di istituire il senso unico di marcia con direzione ovest-est in Via Piemonte tratto compreso tra l'intersezione con Viale Rozzi e Via G. Monini;

Il presente provvedimento avrà efficacia per successivi incontri dell'Ascoli Calcio , valutati ed individuati in sede di G.O.S. Gruppo Operativo Sicurezza.

Dalle limitazioni sopra riportate sono esclusi i seguenti veicoli:

- di soccorso;

- delle Forze dell'Ordine;

- di servizio dell'Amministrazione Comunale;

DEMANDA

Al personale appartenente alla Polizia Locale e agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D.Lgs 30/04/1992 n.285 - Nuovo Codice della Strada, la vigilanza sul rispetto di quanto disposto dalla presente ordinanza.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando di Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, facendo apporre, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Al Servizio Segnaletica di questo Comune dovrà provvedere all'apposizione della segnaletica necessaria per dare esecuzione alla presente Ordinanza.

AVVISA

La presente ordinanza diventa esecutiva dopo 48 ore dall'apposizione della necessaria segnaletica stradale.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Marche, in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

La presente Ordinanza annulla/revoca/modifica ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento e sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale.

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i.

Copia del presente atto è trasmessa a:

- Segreteria del Sindaco
- Comando di PL
- Settore 7 - segnaletica (per esecuzione)
- Albanesi Maurizio;
- Prefettura;
- Questura;
- Vigili del Fuoco;
- 118;
- Carabinieri;
- Conad SuperStore;
- Circolo Tennis Morelli;
- Ex SGL Carbon Restart;
- URP;

**Il Dirigente
CELANI PATRIZIA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)